



CITTÀ DI SALEMI

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

**Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2005**

**Modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 36 del 15/07/2014**

**Modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20 del 05/06/2019**



CITTÀ DI SALEMI

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 1

Le Commissioni Consiliari permanenti previste dallo Statuto vigente sono tre ed hanno competenza rispettivamente nelle seguenti materie:

- 1) **Prima Commissione:**
Statuto, Regolamenti, Finanze, Patrimonio, Bilancio, Programmazione, Provveditorato, Tributi ed Entrate Patrimoniali, Attività Istituzionali, Sanità Beni Culturali;
- 2) **Seconda Commissione:**
Assetto e Pianificazione del Territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Sviluppo Economico, Agricoltura, Zootecnia, Industria, Artigianato, Commercio Ecologia, Ambiente.
- 3) **Terza Commissione:** Solidarietà Sociale e politiche sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Problematiche e Politiche Giovanili, Sport, Turismo, Spettacolo, Politiche Comunitarie, Lavoro e Cooperazione.

Eventuali altre Commissioni possono essere nominate dal Consiglio Comunale con compiti specifici limitati nel tempo.

Art. 2

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione e degli investimenti. Le Commissioni autonomamente o su incarico del Consiglio Comunale, possono effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune. Possono inoltre nell'ambito delle proprie competenze, esercitare funzioni di controllo; i risultati delle indagini conoscitive sono riferite dal Presidente della Commissione in Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione. Le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal Segretario Comunale sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni.
3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni consultive di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente, illustrate all'assemblea consiliare.
4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio Comunale, il quale le trasmette alla Giunta, per conoscenza, ed al Segretario comunale per l'istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude la proposta viene iscritta all'ordine del

giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio.

5. Qualora un argomento riguardi materie di più Commissioni quella prevalentemente competente lo esamina; le altre esprimono solo il parere. Se tuttavia gli argomenti da trattare riguardano in pari competenza materie di più Commissioni, le stesse possono essere convocate d'intesa tra i Presidenti o su richiesta di almeno il 50% dei componenti di ciascuna delle commissioni; i Presidenti provvederanno a convocare le commissioni entro 5 giorni dalla richiesta. L'esame avviene in seduta comune, assumendone la presidenza il Presidente più anziano per voti di elezioni a consigliere comunale; in assenza di quest'ultimo assume la presidenza il Presidente che risulta presente o in sua assenza il consigliere anziano per voti di elezioni a consigliere.
La Conferenza dei Capigruppo, convocata appositamente, è l'organo competente a pronunciarsi in modo vincolante nei casi di conflitto di competenza fra le commissioni.
6. La II e la III Commissione hanno l'obbligo di richiedere il parere della Commissione Finanze e Bilancio quando l'argomento da trattare implichi nuove o maggiori spese, diminuzioni o maggiorazione di entrate.

Art. 3

La I Commissione è formata da n. 5 componenti consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad una preferenza, anche la II e la III Commissione sono formate ciascuna da n. 5 componenti consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad una preferenza; nel loro seno sono eletti il Presidente ed il Vice Presidente per la cui elezione è prevista la maggioranza assoluta dei componenti alla prima votazione, la maggioranza semplice alla seconda votazione, la maggioranza relativa alla III votazione; qualora alla terza votazione si determina un risultato di parità sarà proclamato eletto il componente più anziano per voti riportati all'atto dell'elezione alla carica di consigliere comunale. In caso di assenza sia del Presidente che del Vice Presidente presiede il consigliere più anziano per voti.

In ogni Commissione deve essere garantita la rappresentanza ad ogni gruppo consiliare presente il Consiglio Comunale, fermo restando il numero dei componenti di cui al comma precedente.

A ciascuna Commissione è assegnato un segretario tra i dipendenti in servizio presso il settore di competenza su designazione del Presidente e nomina del Segretario Generale.

Art.4

Le sedute delle Commissioni si svolgono in una apposita sala della sede comunale; ma per la trattazione di specifici argomenti le riunioni possono svolgersi in altro luogo. Le sedute sono pubbliche, sono valide con la presenza di almeno 3 (tre) componenti. Il Presidente può chiamare a partecipare alle sedute funzionari comunali, esperti sulle materie da trattare, amministratori, nonché rappresentanti di interessi diffusi. Le stesse saranno segrete ogni qualvolta dovranno trattarsi questioni attinenti a fatti e qualità personali.

I pareri sono espressi a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Ciascuna Commissione per meglio adempiere alle proprie competenze per materia, può chiamare a partecipare alle sedute anche i Presidenti delle altre Commissioni, o loro delegati, che partecipano senza diritto di voto.

Art. 5

Le convocazioni di norma sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Accertato il numero dei presenti, annotato a verbale, in caso di mancanza del numero legale, la seduta viene sospesa di un'ora. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione e persistendo la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta. Non è prevista la seduta di prosecuzione al giorno successivo.

L'avviso di convocazione può essere sottoscritto dal Segretario della Commissione "d'ordine" del Presidente. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione delle commissioni è effettuata dai rispettivi Segretari su disposizione verbale del Presidente, senza alcuna formalità, tramite telefono o fax o tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata del consigliere comunale; la convocazione è valida anche se il componente è assente dal suo domicilio purché sia stata avvisata la persona con lo stesso convivente, o altra indicata dal componente stesso; della convocazione di ciascun componente se ne fa atto nel verbale di seduta della commissione. I componenti di ciascuna Commissione sono tenuti a tenersi al corrente degli argomenti specifici sui quali debbono esprimere parere e che debbono essere depositati nella Segreteria Comunale a loro disposizione. Possono chiedere al Presidente la convocazione della commissione ogni qualvolta lo ritengono necessario almeno tre componenti, ed il Presidente provvede entro cinque giorni dalla richiesta.

Le proposte di delibere consiliari, adeguatamente istruite sono trasmesse alle commissioni ciascuna per la propria competenza, almeno al momento della redazione dell'ordine del giorno della seduta.

Art. 6

I pareri delle Commissioni consiliari sono di norma espressi su tutte le proposte deliberative all'esame del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale prescinde dal parere qualora lo stesso non sia reso, nei casi di convocazione d'urgenza del Consiglio Comunale e qualora, per ragioni temporali, le Commissioni non possono esprimersi

Art. 7

Nessun componente può parlare più di due volte sullo stesso argomento, a meno che non sussista fatto personale o mozione d'ordine. Ogni componente ha diritto di presentare emendamenti alla proposta sulla quale la Commissione deve esprimere parere.

Art. 8

Le votazioni sono palesi ed avvengono per appello nominale, per alzata di mano o per alzata e seduta. Il componente che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio. Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.

Art. 9

Alle sedute della Commissione assiste il Segretario della Commissione con funzione verbalizzante delle sedute del Consesso. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono assunte da altro dipendente all'uopo nominato dal Segretario Generale.

Nel caso in cui i dipendenti comunali siano assenti e non sostituiti, le funzioni di Segretario verranno assunte dal componente più giovane.

Art. 10

Il parere espresso dalla Commissione è acquisito dal Presidente del Consiglio tramite la Segreteria Comunale.

Art. 11

Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 12

Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni e pubblicazione è reiterata per la stessa durata, dopo che lo stesso è divenuto esecutivo.